



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 1290
del
28/08/2024**

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 Medie Opere annualità 2023 – 2024 – 2025, per i lavori di Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso - CUP J75D12000370004 – Determina a contrarre e affidamento servizio di collaudo tecnico amministrativo – in corso d'opera e statico. CIG B2CFC4043E

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1485 del 12.09.2023 è stato nominato RUP dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso", il Geom. Mirella SCALISE – Istruttore tecnico - cat. C4 presso il Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;
- con Determinazione n. 1496 del 14.09.2023 è stato accertato in entrata l'importo di **€ 276.000,00** per l'anno 2023 sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti – CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa 740.20 denominata "P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP J75D12000370004 PER CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL RIO SCOLATORE DELLA VAUDA COMPRESO TRA VIA SOTTORIPA E LA TORRE PIEZOMETRICA DI VIA MONVISO (U= 3173);
- con Determinazione n. 1854 del 21.11.2023 è stato affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e assistenza al collaudo per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" dietro compenso di € 27.201,19 (al netto del ribasso del 6,14%), oltre € 1.088,05 di contributi al 4% per un totale di € 28.289,24, oltre I.V.A. al 22% per € 6.223,63 per un totale complessivo di € 34.512,87 alla Società IG Ingegneria Geotecnica S.r.l. con sede in Torino - C.so Montevicchi n. 50, (P.Iva 04023250014);
- con Determinazione n. 1745 del 26.10.2023, si affidava l'incarico di verifica dei DSNH e CAM documenti rientranti nei Progetti dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" allo Studio Sigaudò S.r.l.;
- con Determinazione n. 2152 del 22.12.2023, si affidava l'incarico di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" allo STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l. di Via Rosolino Pilo n. 11 – 10143 Torino;
- con la Deliberazione di G.C. n. 11 del 25.01.2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004, a firma dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica S.r.l. con sede in Torino - C.so Montevicchi n. 50 e dell'importo complessivo di € 350.000,00;
- con nota prot. n. n. 2800 del 01.02.2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi art. 14 comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata in modalità asincrona, fissando come termine ultimo per il ricevimento dei pareri, autorizzazioni e nulla osta il 04.03.2024;
- con la Determinazione n. 394 del 07.03.2024 è stato approvato il verbale di conclusione Conferenza dei Servizi in modalità asincrona dei lavori denominati "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda tratto compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004;
- con la Deliberazione di G.C. n. 43 del 24.04.2024 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori denominati Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso - CUP J75D12000370004, a firma dell'Ing. Giulio DEPANFILIS della Società IG Ingegneria Geotecnica di Torino – C.so Montevicchio n. 50 – Torino P. IVA 04023250014 e dell'importo complessivo di € 370.000,00;
- con Determinazione n. 724 del 08.05.2024 sono stati individuati gli elementi dell'appalto e i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Determinazione n. 1088 del 11.07.2024 con cui si è preso atto della determinazione del Direttore dell'Unione dei Comuni N.E.T. n. 205 del 26.06.2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE AD ARTUSO S.R.L. DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA E TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DEI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL RIO SCOLATORE DELLA VAUDA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SOTTORIPA E LA TORRE PIEZOMETRICA DI VIA MONVISO A VOLPIANO (TO) (PNRR M2C4 INV. 2.2) (CUP J75D12000370004 – CIG B1FC1A19D5), con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta ARTUSO S.r.l., Corso Regina Margherita n. 213 a Torino (P. Iva 09911390012) che ha offerto un ribasso del 4,85% sul prezzo posto a base di gara di € 184.000,00 determinando così un'offerta pari ad € 175.076,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00, per un importo netto di aggiudicazione pari ad €179.076,00;

- è in corso di stipula il contratto in forma di scrittura privata;
- Considerato che prima dell'avvio del cantiere si ritiene necessario affidare a professionista terzo l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, in corso d'opera e strutturale;
- Assunto che:
 - l'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - da attività istruttoria la prestazione in esame non presenta un interesse transfrontaliero atteso che: a) l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri ed alla necessità di costituire un ufficio di attività nel territorio di riferimento; b) l'accesso all'area di intervento e di esecuzione dei lavori da parte di operatori stranieri dovrebbe avvenire attraversando la frontiera esistente;
 - i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività di verifica e controllo dei lavori da realizzare;
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- Dato atto che:
 - il fine del contratto è quello di affidare l'incarico professionale per il servizio di collaudatore tecnico-amministrativo, in corso d'opera e strutturale dell'opera denominata "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004;
 - la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
 - la forma del contratto è quello della lettera commerciale;
- Atteso che:
 - al fine di procedere all'affidamento del servizio in oggetto è stato richiesto preventivo di spesa ad un operatore, individuato mediante preliminare indagine conoscitiva sul mercato tra gli studi professionali riconosciuti come qualificati nell'assistenza agli scavi di opere pubbliche di ed iscritti sulla piattaforma Traspare;
 - il professionista, in particolare, come si evince dai documenti, ha un'ampia esperienza materia ingegneristica;
 - altresì è stata accertata la disponibilità da parte dell'operatore individuato a svolgere il servizio richiesto, entro le ristrette tempistiche imposte dal finanziamento europeo;
- Visto che a tal proposito è stata attivata la trattativa diretta sulla piattaforma TRASPARE e che pertanto, con nota prot. n. 19184 del 29.07.2024, è stato richiesto all'Ing. Marco SUCCIO, di presentare offerta di ribasso sull'importo quantificato in € 6.952,54 per il servizio di collaudatore tecnico amministrativo, in corso d'opera e strutturale per i lavori di "Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso" - CUP J75D12000370004;

- Vista l'offerta presentata in data 19.08.2024 caricata sulla piattaforma TRASPARE dall'Ing. Marco SUCCIO con studio in Via Trieste n. 59 – 10080 BOSCONERO (TO) e scaricata al prot. n. 20595 del 21.08.2024;
- Ritenuto di affidare all'Ing. Marco SUCCIO con studio in Via Trieste n. 59 – 10080 BOSCONERO (TO) il servizio in parola per un importo di € 3.900,00, oltre € 156,00 di contributi al 4% per un totale di € 4.056,00, oltre I.V.A. al 22% per € 892,32 per un totale complessivo di € **4.948,32**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Visto il certificato rilasciato 1400676.21-08-2024 di Roma in data 21.08.2024, dal quale emerge che la posizione contributiva dell'Ing. Marco SUCCIO è REGOLARE;
- Considerato che:
 - ✓ il professionista sopra indicata ha prodotto il DGUE, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio (titolo di studio idoneo, iscrizione all'Ordine di riferimento, polizza di responsabilità professionale);
 - ✓ ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima natura, qualità e fascia di importo;
 - ✓ ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
 - ✓ ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023 in considerazione dell'importo del servizio e della natura dello stesso sottoposta a presentazione di polizza professionale, la costituzione della garanzia definitiva non viene richiesta;
 - ✓ in considerazione della natura del servizio, quale prestazione intellettuale e intuitu personae, non vi sono ragioni per prevedere clausole di revisioni prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023;
 - ✓ ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale, per le medesime motivazioni sopra esposte in relazione alla clausola di revisione prezzi;
 - ✓ la stazione appaltante si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
 - ✓ ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al professionista l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - ✓ ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed intuitu personae. Il professionista potrà avvalersi di lavoratori autonomi collaboratori per prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, del DLgs 36/2023.
- Richiamati:
 - l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 - l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale a stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;
- Atteso che:
 - ✓ per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ai sensi dell'art. 225, comma 8, del DLgs 36/2023 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), si continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e smi;
 - ✓ l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

- ✓ il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”*;
- ✓ il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- ✓ le *“Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*, adottate con decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021, definiscono le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);
- ✓ in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, inerente ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che le possibili deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- ✓ nel caso di specie si ritiene opportuno stabilire che il rispetto delle quote di assunzione del personale (da destinare ad occupazione femminile e giovanile) nella misura fissata ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, della legge 108/2021, sia limitato ai soli casi di necessità connessi allo specifico servizio. Ed invero nel caso di specie, occorre applicare il criterio di funzionalità delle eventuali assunzioni – secondo la ratio di cui al citato Decreto 7/12/2021 – in ragione della natura del contratto e del mercato di riferimento e del valore modesto del medesimo;
- ✓ in ragione di quanto esposto, tuttavia, si ritiene essenziale ed opportuno inserire nella presente decisione, quale obbligo contrattuale, quanto segue:
- ✓ *“Ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:*

A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2)

Gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentazioni sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di affidamento, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione, come previsto dal citato art. 47.

A) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della penale (art. 47, comma 6), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,

per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

B) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

I requisiti sopracitati, in caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE, da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, dal consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori. Il tutto con riferimento alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.

C) Assunzioni di personale.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, UNICAMENTE QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE IN OGGETTO OPPURE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il rapporto sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.

La documentazione è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione,

ad eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel CSA e finalizzate al rispetto del DNSH.

- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari.

- Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

- Le penali per ritardo non possono superare, complessivamente, il 20% dell'importo di contratto come previsto dall'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.

✓ in considerazione della natura del servizio non è possibile prevedere il premio di accelerazione di cui all'art. 50, comma 4, del DL 77/2021 convertito con la legge 108/2021, atteso che la conclusione delle attività di cantiere non è di diretta disponibilità del professionista medesimo;

- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Visto inoltre l'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato dal Consiglio Comunale in data 28.11.2016, con verbale n. 52, relativo ai termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno ed alla loro registrazione;

- Visti:

- ✓ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- ✓ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- ✓ il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- ✓ il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- ✓ il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- ✓ il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- ✓ l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- ✓ i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- Dato atto che:

- ✓ il CIG dell'opera è il seguente: **B2CFC4043E**

- ✓ il CUP è il seguente: **J75D12000370004**

- Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;

- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Dato atto che la somma complessiva di € **4.948,32** è presente nel Quadro Economico approvato con il progetto esecutivo con la Deliberazione di G.C. n. 43 del 24.04.2024 alla voce B17 in cui sono allocati €5.000,00;
- Di impegnare la somma complessiva di € **4.948,32** alla **Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, **Programma 04** - Servizio idrico integrato, **TITOLO 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, **livello 5** - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. **3173.21** P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20);
- Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è il Geom. Mirella SCALISE e non sono stati individuati Responsabili di fase;
- Attestato che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- Visti lo Statuto e i vigenti Regolamenti;
- Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'Ing. Marco SUCCIO con studio in Via Trieste n. 59 – 10080 BOSCONERO (TO) il servizio di collaudatore tecnico amministrativo, in corso d'opera e strutturale per i lavori di “Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso” - CUP J75D12000370004 **dietro compenso di € 3.900,00**, oltre € 156,00 di contributi al 4% per un totale di € 4.056,00, oltre I.V.A. al 22% per € 892,32 per un totale complessivo di **€ 4.948,32**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali così come risulta dall'allegata offerta caricata su piattaforma TRASPARE in data 19.08.2024;
1. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'art. 17, comma 1 e 2, e l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, quanto segue:
 - il fine del contratto è quello di affidare l'incarico professionale per il servizio di collaudatore tecnico amministrativo, in corso d'opera e strutturale per i lavori di “Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso” - CUP J75D12000370004;
 - la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
 - la forma del contratto è quello della lettera commerciale.
2. di impegnare la somma complessiva di **€ 4.948,32** alla **Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, **Programma 04** - Servizio idrico integrato, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.02.02.000 - Patrimonio naturale non prodotto, **livello 5** - U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico, ex cap. **3173.21** P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 CUP J75D12000370004 Consolidamento spondale del Rio Scolatore della Vauda compreso tra Via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso (E = 740.20);
3. di dare atto che la somma complessiva di € 4.948,32 è presente nel Quadro Economico approvato con il progetto esecutivo con la Deliberazione di G.C. n. 43 del 24.04.2024 alla voce B17 in cui sono allocati €5.000,00;
4. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010n 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni traslazione è **B2CFC4043E**;
5. di dare atto che in esecuzione a quanto indicato all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la formalizzazione dell'affidamento del servizio avverrà mediante sottoscrizione di lettera commerciale;
6. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
8. di dare atto, che ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
9. di dare atto che dall'Ing. Marco SUCCIO con studio in Via Trieste n. 59 – 10080 BOSCONERO (TO) ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in essa previste;
10. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

11. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
12. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
13. di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Mirella SCALISE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954511.

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica

